

## **CONSIGLIO COMUNALE**

**PROPOSTA N° PDCC-25-2023**

**OGGETTO :** *Tassa sui Rifiuti (TARI). Approvazione tariffe TARI 2023*

Scandicci, lì 18/04/2023

---

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla **regolarità tecnica**  
(art.49 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000)

**IL DIRIGENTE DEL**  
**SETTORE 3 - RISORSE**  
*Dott.ssa Cristina Buti*

[Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 82/2005 e smi (CAD) che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa]

## **PROPOSTA N° PDCC-25-2023**

**OGGETTO :** *Tassa sui Rifiuti (TARI). Approvazione tariffe TARI 2023*

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Dato atto** della propria competenza all'emanazione del presente provvedimento;

**Vista** la conforme proposta di deliberazione PDCC n. 25 del 18.04.2023 presentata dal Dirigente del Settore 3 Dott.ssa C.Buti, il quale ha ritenuto che non sussistessero motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dalla titolare della Posizione Organizzativa responsabile della U.O. Entrate e Fiscalità Locale dott.ssa S.Stondei in qualità di responsabile del procedimento ai sensi dell'art 6 della legge 241/90 come trasmesse al sopra indicato dirigente, e come di seguito trascritta;

**Preso atto** che, in relazione al provvedimento in oggetto, il responsabile del procedimento non si trova in situazione di conflitto di interesse, neppure potenziale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6/bis della legge 241/90;

**Premesso che:**

- il comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Bilancio 2020), ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC) composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- il comma 738, dell'articolo 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha disposto che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) (...)"

**Rilevato** che la disciplina di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di tassa sui rifiuti TARI, riconosce a tale entrata natura tributaria;

**Richiamate** le disposizioni di cui ai commi da 641 a 668 dell'articolo 1, L. n.147/2013 e ss.mm.ii., i quali contengono la disciplina della TARI e, in particolare:

- il comma 641, che individua quale presupposto impositivo della TARI, *"il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla Tari le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva"*;
- il comma 642, che stabilisce: *"la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria"*;
- il comma 652, ai sensi del quale *".....Il comune.....omissis....., può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sotto categoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati"*

del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1...”

- il comma 654, che stabilisce: *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;
- il successivo comma 658 ai sensi del quale *“Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche”*;
- il comma 660 che prevede: *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”*;
- il comma 682 ai sensi del quale *“con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:*  
per quanto riguarda la TARI:
  - o *i criteri di determinazione delle tariffe;*
  - o *la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;*
  - o *la disciplina delle riduzioni tariffarie;*
  - o *la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;*
  - o *l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”*;
- il comma 688 che prevede: *“Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale...omissis... E' consentito il pagamento della TARI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno”*..
- i successivi commi 690 e 691 che stabiliscono che la TARI è applicata e riscossa dal Comune che può, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 446/1997, affidarne, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione al soggetto al quale risulta affidato, alla data del 31/12/2013, il servizio di gestione dei rifiuti;

**Ricordato** inoltre che:

- con legge della Regione Toscana n. 69/2011 è stata istituita l'autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Centro, ente rappresentativo di tutti i comuni appartenenti all'Ambito, al quale, ai sensi della L.R.T. n. 61 del 22/11/2007, art. 26, comma 1, spetta l'individuazione di un solo gestore affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti;
- il Comune di Scandicci è ricompreso nel territorio afferente all'Autorità di Ambito Toscana Centro.
- il Comune di Scandicci relativamente alla gestione amministrativa della tassa sui rifiuti si avvale del soggetto gestore della raccolta e trattamento, Alia Servizi Ambientali SpA;

**Visti:**

- l'articolo 151 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione, da parte degli enti locali, del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario;
- l'articolo 1, comma 169 della Legge 27/12/2006, n. 296, che dispone che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
- il comma 775, articolo 1, legge 29.12.2022, n. 197 ha differito al 30.04.2023 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali 2023-2025

**Visti** inoltre:

- il comma 682 articolo 1 legge 27.12.2013 n.147 stabilisce che *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto*

*dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...omissis..."*

- il comma 5-quinquies articolo 3 D.L 30 dicembre 2021 n. 228, inserito dalla legge di conversione 25 febbraio 2022 n. 15, stabilisce che *a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione;*

**Dato atto** che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30.03.2023 è stato approvato il Bilancio di previsione 2023-2025;

**Visto** il D.P.R. 27 aprile 1999, n° 158 "Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani" e ss.mm.ii.;

**Visto** l'art. 1, comma 527 della Legge 27/12/2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali:

- "...predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga...' (lett.f);
- "...approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento..." (lett.h);
- "...verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi..."

**Vista**, altresì, la deliberazione di ARERA n. 443 del 31/10/2019 e s.m.i., che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 e in particolare l'art. 6, rubricato "Procedure di approvazione", che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All.A-delibera n.443/2019), sia poi validato "...dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore...", e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, "...verificata la coerenza regolarità degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa...", in caso positivo, procede all'approvazione;

**Richiamato** il D.Lgs. n.116/2020 che ha operato una riforma al codice ambientale (D. Lgs. n. 152/2006 o T.U.A.) introducendo nuove definizioni di rifiuto con riflessi rilevanti sull'applicazione della TARI;

**Richiamate:**

- la deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF del 03.08.2021 "Approvazione del metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- la determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021 del 04.11.2021 avente ad oggetto "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

**Richiamata** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 26.05.2022 avente ad oggetto "Tassa sui Rifiuti (TARI). Tariffa per l'anno 2022.";

**Richiamato** il Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 in data 07.04.2022 e modificato con deliberazione approvata in data odierna;

**Dato atto** che la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

**Preso atto** che i dati relativi al PEF 2023 sono quelli già acquisiti con il PEF pluriennale 2022-2025, approvato da ATO Toscana Centro con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 7 del 23.05.2022, validato in applicazione delle disposizioni contenute nella deliberazione Arera 03/08/2021, n. 363/2021/R/RIF nonché dell'art. 1, c. 683, della L. 147/2013, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 definito da ARERA, non essendo intervenuta alcuna revisione infra-periodo;

**Ricordato** che la tariffa di riferimento, di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 158/1999, rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa e che tali criteri e condizioni sono rapportati all'entità del costo complessivo del servizio in relazione al piano finanziario degli interventi e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio e del tasso di inflazione programmato;

**Dato atto** che la tariffa TARI per l'anno 2023, predisposta ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. n. 158/1999 e della deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF, è destinata alla copertura integrale dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2023 come desumibili dal PEF 2023, comprensivi del fondo svalutazione crediti a carico della tariffa e al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021, per un importo complessivo del gettito pari ad € 11.199.636,00;

**Considerato** che la tariffa si articola in fasce di utenza domestica e non domestica e che le utenze non domestiche sono distinte per categorie di attività, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 158/1999 e dal regolamento comunale per l'applicazione della TARI;

**Ritenuto** approvare la seguente ripartizione percentuale dei costi del servizio per l'anno 2023 tra utenze domestiche ed utenze non domestiche, anche sulla base degli accordi intervenuti con le categorie economiche e la procedura di concertazione svolta con le organizzazioni sindacali territoriali:

- Utenze domestiche: 45%;
- Utenze non domestiche: 55%;

**Dato atto** che il Comune di Scandicci ha una popolazione superiore a 5.000 abitanti;

**Ritenuto**, pertanto, dover approvare i coefficienti necessari per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa per l'anno 2023, nei limiti previsti nell'Allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999, nella misura indicata nell'allegato A), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Atteso** che il gestore del servizio, Alia Spa, in esecuzione delle disposizioni normative e dei provvedimenti sopra richiamati, ha elaborato le tariffe unitarie, per ciascuna categoria di utenza, tenendo conto del numero di utenti e delle superfici assoggettabili a tariffa;

**Visti** gli importi unitari della tariffa per l'anno 2023 comunicati dal Gestore e riportati nell'allegato B), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Ritenuto** pertanto di dover approvare per l'anno 2023 le tariffe di cui all'allegato B), parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Visto** inoltre l'art. 15 del Regolamento TARI, che prevede, al comma 7 che "L'Amministrazione Comunale può altresì determinare, in sede di determinazione delle tariffe annuali, ulteriori forme di esenzione e/o agevolazione tariffarie per particolari ragioni di carattere economico e sociale a favore delle utenze non domestiche interessate da calamità naturali di grave entità ovvero da eventi eccezionali non prevedibili."

**Valutato** che, in relazione a lavori urgenti e improrogabili nella zona del territorio comunale denominata "Piazza Cavour", delle chiusure disposte e della conseguente limitazione del traffico veicolare, le attività presenti hanno subito forti disagi ed un conseguente abbattimento del volume d'affari rispetto alle normali condizioni di fruibilità della viabilità;

**Ritenuto**, pertanto, disporre un aiuto a favore di tali attività, per cercare di limitare i possibili danni allo sviluppo economico causati dai periodi di chiusura della zona sopra menzionata, introducendo, per il solo anno 2023, una riduzione in misura pari al 100 per cento della parte variabile TARI per le utenze non domestiche presenti in Piazza Cavour, a condizione che le stesse risultino in regola con i pagamenti TARI pregressi;

**Ritenuto** opportuno, inoltre, confermare per l'anno 2023 le agevolazioni e/o riduzioni già vigenti nell'anno

2022 in favore di singole categorie di utenze domestiche come disciplinate dall'articolo 15, lettere a) e b) del regolamento Tari;

**Dato atto** che le agevolazioni di cui ai punti precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la copertura dell'importo stimato è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune sul capitolo 314000/20 del bilancio 2023;

**Visto** l'articolo 1, comma 16, della Legge 07.04.2014 n. 56, che dispone che "dal 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno...";

**Considerato che** l'articolo 16 dello Statuto della Città Metropolitana di Firenze attribuisce al Sindaco Metropolitano la competenza su tutti gli atti di amministrazione non riservati espressamente dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti al Consiglio metropolitano, alla Conferenza metropolitana e ai dirigenti;

**Vista** la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 139 del 14.12.2022 con la quale è stata confermata per l'esercizio 2023, nella misura del cinque per cento (5%), l'aliquota del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, per tutti i comuni senza differenziazioni;

**Visto** l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, così come sostituito dall'art. 15 bis, comma 1, lett. a) del D.L. 34/2019 (Decreto Crescita), convertito, con modificazioni, dalla Legge 28.06.2019, n. 58, ai sensi del quale "...A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1 comma 3, del D.Lgs 26.09.1998, n.360;

**Visto** l'art. 13, comma 15-ter, del medesimo Decreto Legge, così come inserito dall'art. 15 bis, comma 1, lett. b) del D.L. 34/2019 (Decreto Crescita), ai sensi del quale "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. ....omissis.....";

**Visto** il decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 luglio 2021 che detta le specifiche tecniche del formato elettronico che gli enti locali devono utilizzare per l'invio telematico;

Visti i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs 267 del 18.8.2000, e allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Con voti

## **DELIBERA**

per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato, di:

1. Approvare i coefficienti necessari per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa per l'anno 2023, nei limiti previsti nell'Allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999, nella misura indicata nell'allegato A), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Approvare le tariffe TARI 2023 di cui all'allegato B), che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
3. Di dare atto che la tariffa TARI per l'anno 2023, predisposta ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. n. 158/1999, è destinata alla copertura dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2023 come desumibili dal PEF 2023, comprensivi del fondo svalutazione crediti a carico della tariffa e al

netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021, per un importo complessivo del gettito pari ad € 11.199.636,00:

4. Di dare atto che il suddetto importo è calcolato al netto del tributo provinciale di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992.
5. Di approvare, per l'anno 2023, la ripartizione della tariffa, come sopra determinata, nella misura rispettivamente del 45% per le utenze domestiche e del 55% per le utenze non domestiche.
6. Di introdurre per il solo anno 2023 una riduzione in misura pari al 100 per cento della parte variabile TARI per le utenze non domestiche presenti nella zona del territorio comunale denominata "Piazza Cavour", a condizione che le stesse risultino in regola con i pagamenti TARI pregressi.
7. Di confermare le agevolazioni e/o riduzioni già vigenti nell'anno 2022 in favore di singole categorie di utenze domestiche come disciplinate dall'articolo 15, lettere a) e b) del regolamento;
8. Di dare atto che le agevolazioni di cui ai punti 7 e 8 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la copertura dell'importo stimato è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune sul capitolo 314000/20 del bilancio 2023.
9. Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nei termini di legge.
10. Di dare atto che il Dirigente proponente, in relazione al presente atto, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, dell'art. 6 del DPR 62/2013 e dell'art 7 del Codice di comportamento del Comune di Scandicci, e che né il responsabile del procedimento né alcuno dei dipendenti intervenuti nel procedimento hanno comunicato situazioni di conflitto di interesse ai sensi della stessa normativa.

Quindi

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

In relazione alla necessità di dare tempestiva attuazione ed informazione ai destinatari di quanto deliberato, per gli adempimenti conseguenti,

Con votazione espressa

### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.